

## ALLEGATO 1

### **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 62 TER DELLA LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1, IN MATERIA DI IMPIANTI DI BIOGAS IN AREE AGRICOLE.**

(testo dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 870 di data 10 maggio 2013)

#### Art. 1

##### *Finalità e definizioni*

1. In attuazione dell'articolo 62 ter della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, questo provvedimento definisce:
  - a) i limiti dimensionali degli impianti di biogas;
  - b) ulteriori criteri relativi alla localizzazione degli impianti;
  - c) specifiche condizioni per la realizzazione, la gestione, comprese le modalità di distribuzione del digestato, e il controllo degli impianti;
  - d) il contesto territoriale di provenienza delle biomasse vegetali.
2. Ai fini di questa deliberazione si intende per:
  - a) "impianto di biogas": un digestore anaerobico della sostanza organica (effluente zootecnico e biomassa vegetale) finalizzato alla produzione di biogas o biometano, comprensivo delle strutture accessorie necessarie per garantire il suo regolare funzionamento, l'eventuale trattamento e lo stoccaggio del digestato;
  - b) "digestione anaerobica": degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in assenza di ossigeno che comporta la produzione di biogas e di una frazione organica parzialmente stabilizzata (digestato) comunque soggetta a spontanee trasformazioni in ambiente aerobico;
  - c) "effluente zootecnico": i reflui e le deiezioni provenienti dagli allevamenti zootecnici come definiti all'articolo 26 bis della deliberazione della Giunta Provinciale 12 giugno 1987, n. 5460, con la quale è stato approvato il Piano provinciale di risanamento delle acque;
  - d) "biomassa vegetale": prodotti e residui vegetali derivanti dall'agricoltura, dalla selvicoltura e dalle attività di trasformazione dei prodotti agricoli, purché effettuate da imprese agricole, singole od associate. Tali sostanze non devono costituire rifiuto ai sensi della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
  - e) "digestato": il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento da soli o in miscela con biomasse vegetali;
  - f) "utilizzo agronomico": il processo di distribuzione in campo, finalizzato all'utilizzo in agricoltura del digestato fin dalla produzione, comprensiva delle fasi intermedie di gestione, stoccaggio, trattamento e trasporto;
  - g) "biogas": miscela gassosa composta prevalentemente da metano e anidride carbonica, che proviene dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche; per poter essere utilizzato come combustibile deve rispettare quanto stabilito dalla sezione 6 della parte II dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
  - h) "piano di utilizzazione agronomica (PUA)": documento definito dalle linee guida di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione;

## Art. 2

### *Limiti dimensionali degli impianti e contesto territoriale delle biomasse vegetali provenienti da altre imprese agricole*

1. Sul territorio della provincia possono essere realizzati impianti di biogas nel limite di capacità produttiva massima pari a 150 mc/h di biogas (21.6 Mj/mc).

2. Ai sensi dell'articolo 62 ter, comma 2, della legge urbanistica provinciale, gli impianti di biogas possono essere alimentati, nel limite massimo complessivo del 30% in peso, anche con biomasse vegetali prodotte dal titolare dell'impianto e da altre imprese agricole, singole od associate, purché il trasporto delle biomasse medesime dal luogo di produzione agli impianti di biogas non comporti emissioni di anidride carbonica complessivamente superiori a quelle causate in caso di trasporto su gomma per 50 chilometri.

## Art. 3

### *Criteri urbanistici e paesaggistici di localizzazione degli impianti*

1. La localizzazione degli impianti di biogas da parte dei piani regolatori generali o mediante la procedura di deroga urbanistica avviene tenendo conto del contesto in cui si prevede di realizzare gli impianti al fine di contemperare le esigenze di funzionalità di gestione dell'impianto con quelle volte a limitarne l'impatto sotto il profilo paesaggistico, ambientale ed igienico sanitario. Considerate le possibili alternative di localizzazione, è preferibile la collocazione nei pressi di strutture zootecniche esistenti o di insediamenti produttivi esistenti, evitando, per quanto possibile, la realizzazione di nuovi insediamenti isolati.

2. Per i fini di cui al comma 1, nell'ambito della rendicontazione urbanistica che accompagna la variante al piano regolatore generale sono approfonditi gli aspetti di contesto di cui al comma 1 medesimo. La disciplina urbanistica prevede che il progetto definitivo per il rilascio del titolo edilizio sia accompagnato, anche nelle aree non soggette a tutela del paesaggio, da uno specifico studio paesaggistico che affronti il tema della compatibilità paesaggistica della struttura nel contesto di riferimento, individuando le possibili alternative e le modalità di coerente inserimento e/o mascheramento della struttura rispetto alle diverse visuali libere. Lo studio di cui al secondo periodo è richiesto anche in caso di localizzazione della struttura mediante la procedura di deroga urbanistica.

## Art. 4

### *Adempimenti per l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio*

1. Ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio, il progetto di realizzazione dell'impianto di biogas deve essere accompagnato, oltre che dalla relazione tecnica prevista dall'articolo 62 ter, comma 3, della legge, anche dal PUA, per valutare la compatibilità del carico organico e dei nitrati in seguito all'utilizzazione agronomica.

2. La domanda per l'acquisizione del titolo edilizio è altresì subordinata all'autorizzazione del comitato per gli interventi nelle aree agricole di cui all'articolo 62 della legge urbanistica provinciale. Nei casi in cui l'autorizzazione del comitato non è richiesta ai sensi delle disposizioni di attuazione del PUP, per la richiesta del titolo edilizio deve essere comunque acquisito il parere preventivo del comitato. Per il rilascio dell'autorizzazione ovvero del parere ai sensi di questo comma, il comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che si esprime in merito ai contenuti ambientali del PUA.

## Art. 5

### *Adempimenti per l'utilizzo agronomico del digestato*

1. Il gestore dell'impianto di biogas redige annualmente una relazione riassuntiva inerente il funzionamento dell'impianto, comprensiva almeno di:

- a) dati identificativi del gestore;
- b) caratteristiche dell'impianto e prestazioni, comprensive di ore di funzionamento, energia prodotta, periodi di fermo;
- e) tipologia, quantità ed origine dell'effluente zootecnico in entrata all'impianto;
- d) tipologie, quantità, origine e tipo di mezzo di trasporto delle biomasse vegetali in entrata all'impianto, suddivise tra quota di provenienza aziendale e quota di provenienza extra-aziendale;
- e) date, quantità e superfici di spandimento (identificate con il numero delle particelle fondiarie) del digestato.

2. La relazione deve essere conservata dal gestore per almeno 5 anni e tenuta a disposizione degli organi di controllo.

## Art. 6

### *Utilizzo del digestato*

1. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, il digestato è equiparato agli effluenti zootecnici e, come tale, deve essere applicato al terreno nel rispetto del d.m. 7 aprile 2006 recante "*Criteria e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*" e del Piano provinciale di risanamento delle acque.